

Codice DB0710

D.D. 7 settembre 2012, n. 763

Comune di Vigliano Biellese (BI). Sdemanializzazione del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 17 mapp. 57 per mq. 3.387, previa conciliazione con privati per l'occupazione pregressa senza titolo, successiva permuta con terreni privati dei sigg.ri TORTA Fg. 15 mapp. 114 di mq. 4.790 e mapp. 163 di mq. 11.870. Assegnazione a categoria terreni acquisiti. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Vigliano Biellese (BI) a:

- sdemanializzare l'area comunale gravata da uso civico, distinta al NCT Fg. 17 mapp. 57 per mq. 3.387, nel possesso dei Sigg.ri Franco e Sergio Torta, al fine di cedere, per permuta, e trasferire la piena proprietà della stessa, libera da vincolo di uso civico, a seguito della conciliazione;
- effettuare la conciliazione con i suddetti sigg.ri Torta, per regolarizzare il possesso illegittimo dell'area comunale in argomento, a seguito della cessione a favore del Comune di terreni di proprietà privata degli stessi, distinti al NCT Fg. 15 mapp.114 di mq. 4.790 e mapp. 163 di mq. 11.870, senza versamento di ulteriori somme a favore del Comune medesimo, con esclusione di eventuali spese di istruttoria o eventuali rimborsi per spese tecniche o accessorie;
- acquisire, per permuta, nel patrimonio indisponibile del Comune i terreni distinti al NCT Fg. 15 mapp.114 di mq. 4.790 e mapp. 163 di mq. 11.870 e classificarli alla lett. B) dell'art. 11 della L. 1766/27 in quanto convenientemente utilizzabili per la cultura agraria, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, dalla L.R. 29/2009;

di dare atto che:

- la conciliazione in parola avviene alla pari, ovvero senza versamento di somme a conguaglio da entrambe le parti, ed è conseguente al rilascio da parte dei privati della formale rinuncia ad ogni futura controversia inerente l'argomento, nei confronti di Regione e Comune per la restituzione di somme derivanti da eventuali abbattimenti disposti successivamente alla conclusione del procedimento in questione;
- la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla L.R. 29/2009 e, nel caso di eventuale fallimento dell'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico con quanto ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli

- il Comune di Vigliano Biellese (BI) dovrà investire eventuali somme percepite in virtù della presente autorizzazione con esclusione di quelle relative ad eventuali rimborsi per spese tecniche o accessorie, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 29/09;
- il Comune di Vigliano Biellese (BI) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di vendita che sarà stipulato con i privati relativamente all'istanza in argomento;
- sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione, ponendo le spese a carico dei privati acquirenti, così come tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti, le autorizzazioni di cui al presente provvedimento;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Marco Piletta